

Bollo

**Al Comune di Trieste
Area Lavori Pubblici
Servizio Spazi Aperti e
Spazi Verdi Pubblici**

OGGETTO: Richiesta rilascio autorizzazione: **raccolta legna secca a terra all'interno dei parchi urbani boscati**

Il/la sottoscritto/a nato a
il, residente in Via.....
recapito telefonico

Chiede

l'autorizzazione alla raccolta di legna secca a terra all'interno del Parco Farneto / Villa Giulia nel periodo autunnale/invernale (da ottobre a marzo)

Il/la sottoscritto/a dichiara:

- 1) che la richiesta viene presentata per la raccolta di legna secca ad uso esclusivamente personale
- 2) che per le operazioni di raccolta saranno utilizzati i seguenti mezzi / attrezzi a motore (indicare la targa per gli autoveicoli che non dovranno superare i 35 q.li a pieno carico):
 - a).....
 - b).....
 - c).....
- 3) di conoscere ed accettare il contenuto degli articoli 17,18 e 19 del Regolamento sul Verde del Comune di Trieste (*riportati sul retro del presente modello*) e in ogni caso di essere responsabile per ogni eventuale danno causato alla vegetazione e ai manufatti del Parco;
- 4) di essere in grado di eseguire correttamente il taglio della legna a terra nel rispetto delle norme vigenti e di essere a conoscenza delle norme antinfortuniche da adottarsi al fine di non arrecare danno a terzi;
- 5) che l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità derivante dall'attività autorizzata;
- 6) di impegnarsi a lasciare l'area assegnata in stato di decoro e pulita da ramaglie e legno secco che deve essere asportato totalmente per una fascia di 10 metri dal bordo dei viali e comunque secondo le indicazioni impartite dai tecnici del Servizio.

Il richiedente:.....

Nota informativa ai sensi dell'art. 10 della L. 675/1996

I dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l'assolvimento dei compiti istituzionali, peraltro già noti all'Interessato, attribuiti all'Ufficio cui è indirizzata la richiesta/comunicazione, ai sensi delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Restano ferme, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L. 675/96, le vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi, in quanto compatibili con la Legge succitata.

Estratto dal Regolamento sul Verde – approvato con D.C. N. 13 dd. 07.04.2014

Art. 17 – Autorizzazioni per la raccolta di legname

1. La raccolta e l'asporto di legname all'interno dei Parchi in gestione al Servizio competente della gestione del verde possono essere effettuati nel periodo autunnale/invernale. Le relative istanze autorizzative devono pervenire al Servizio competente; può essere anche autorizzata la sramatura dei rami morti e la depezzatura degli alberi secchi a terra secondo le prescrizioni tecniche indicate dal Servizio.

2. Analoga autorizzazione può essere rilasciata per i terreni patrimoniali e demaniali dal Servizio competente di tali beni.

Art. 18 – Ripristini e modalità di pagamento

1. L'onere per il ripristino del verde manomesso è imputato all'autore della manomissione stessa.

2. È considerato ad ogni effetto responsabile del danneggiamento anche il concessionario dei lavori o del cantiere immediatamente adiacente al luogo del danneggiamento, ancorché questi si avvalga di imprese appaltatrici o subappaltatrici diverse.

3. La corretta esecuzione dei lavori di ripristino sarà verificata dal Servizio competente della gestione del verde.

4. Nel caso di danni conseguenti ad un lavoro mal eseguito, previa diffida ad adempiere, il Servizio competente della gestione del verde provvederà d'ufficio con conseguente trattenuta diretta sulla cauzione della spesa relativa sostenuta.

5. L'importo dei lavori di ripristino sarà computato applicando gli stessi prezzi contenuti nei contratti stipulati dal Servizio competente della gestione del verde con le ditte di manutenzione ordinaria; tale importo verrà maggiorato del 20%, indipendentemente dal fatto che il lavoro sia effettuato in economia o con imprese specializzate, quale rimborso delle spese sostenute dal Comune per il controllo di qualità e contabilizzazione dei lavori effettuati ed a parziale compenso del degrado generale apportato alle aree verdi manomesse e degli interventi manutentivi che si rendessero necessari successivamente al collaudo favorevole dei lavori di ripristino. Il pagamento a consuntivo del ripristino deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento.

6. Nel caso di ritardato pagamento saranno addebitati gli interessi legali e di mora previsti dalla normativa in materia, nonché ogni altro onere sostenuto per il recupero delle spese.

Art. 19 – Danni non ripristinabili a soggetti arborei. Stima valore ornamentale e danno biologico all'apparato radicale.

1. In caso di danneggiamenti non ripristinabili a soggetti arborei, oltre a quanto riportato al precedente articolo, rimane salva ed impregiudicata ogni altra possibilità dell'Amministrazione di addebito al concessionario sia del valore ornamentale sia del danno biologico determinati secondo quanto indicato nelle tabelle allegat sub A) per i casi di seguito specificati:

2. *Abbattimenti e ferite* – nel caso di piante danneggiate, abbattute o da abbattere perché compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli, mezzi d'opera o atti vandalici, dovrà essere corrisposto da parte dell'autore del danno o dell'esecutore e direttore dei lavori, responsabili in solido, un indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti;

3. *Interventi sulla chioma* – nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, capitozzature, sbrancature, taglio rami, ecc.) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed effetti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) il Comune si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto;

4. *Interventi sugli apparati radicali* – nel caso vengano arrecati danneggiamenti agli apparati radicali a seguito di interventi non autorizzati o non correttamente eseguiti, il Comune chiederà un indennizzo pari al danno biologico arrecato alla pianta.